



COMUNE DI GARESSIO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHINEA Renato - Sindaco	Sì
2. SAPPÀ DR. Luigi - Consigliere	Sì
3. CANAVESE Franco - Consigliere	Giust.
4. FERRARIS Silvano - Assessore	Sì
5. SCIANDRA Fausto - Consigliere	Sì
6. CAMELIA Pierandrea - Consigliere	Sì
7. FAZIO Maria Gabriella - Assessore	Sì
8. CAMPERO Roberto - Consigliere	Sì
9. RANDONE Valerio - Assessore	Sì
10. CANOVA Daniele - Consigliere	Giust.
11. DANI Cristian - Consigliere	Sì
12. AFFERNI Stefania Maria - Consigliere	Sì
13. ANFOSSO Valeria - Consigliere	Sì
14. BOLOGNA Bruno - Consigliere	Sì
15. ABBIATE Emiliano - Consigliere	Giust.
16. DANI Pierpaolo - Consigliere	Sì
17. ODASSO Pier Giovanni - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 14
	Totale Assenti: 3

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessore non facenti parte del Consiglio Sommariva Massimo.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor SALVATICO Dr. Fabrizio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CHINEA Renato nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani inseriti nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio

e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14/06/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 8 comma 1 del Decreto 31/08/2013, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 30/11/2013;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, così come modificato dall'art. 9 del D.L. 174 del 10/10/2012 il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/11/2013, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il gettito dell'imposta è di competenza del Comune con la sola eccezione del gettito da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spettante allo Stato fino all'aliquota base del 0,76%;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 03/10/2013 le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di punti 0,12 rispetto all'aliquota 2012 (aliquota finale 1,01%);

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, mantenimento dello 0,4%;

- aliquota per le aree fabbricabili mantenimento del 1,06 %

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

SENTITI gli interventi riportati nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

CON voti n. 9 favorevoli, n. 5 contrari (Anfosso Valeria, Bologna Bruno, Sappa Luigi, Dani Pierpaolo, Odasso Pier Giovanni) e n. == astenuti, palesemente espressi;

DELIBERA

1) Di prevedere le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base anno 2012, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di punti 0,12 % (aliquota finale 1,01%);

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, conferma aliquota base dello 0,40 %;

- aliquota per le aree fabbricabili conferma aliquota 1,06%)

2) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Con la seguente votazione svoltasi per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	14
Votanti	n.	14
Astenuti	n.	==
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	5 (Anfosso Valeria, Bologna Bruno, Sappa Luigi, Dani Pierpaolo, Odasso Pier Giovanni)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sindaco: presentando la proposta di approvazione aliquote IMU 2013, fa presente che la discussione dovrebbe ricomprendere anche i successivi punti relativi all'addizionale Comunale IRPEF ed all'approvazione del Bilancio di Previsione, per esigenze di completezza del discorso, anche se poi verrà votato singolarmente ogni punto all'O.d.G..

Relaziona l'**Assessore al Bilancio Ferraris Silvano**. (Allegato 1)

Odasso Pier Giovanni: Questa Amministrazione, negli scorsi anni, ha espresso proclami, ha vantato tante cose che avrebbe dovuto ottenere anche con una certa arroganza. La stangata prevista in questo Bilancio, torna a gravare sulle tasche dei cittadini. Si parlava del grande benefattore, di alberghi, grandiosi propositi non mantenuti mentre di certo c'è solo l'aumento delle tasse. Girandola di Assessori cambiati in continuazione. Nessun investimento, castelli in aria. I progetti diventano industriali quando c'è investimento, poco investimento a fronte di tanto marketing. Castelli in aria.

Anfosso Valeria: il Bilancio di previsione a fine ottobre è un'anomalia. Significa lavorare in dodicesimi per tutto l'anno. E' ora di consuntivi non di preventivi. Il lavoro non può che essere minimale in casi come questi. Per anni questa Amministrazione ha copiato le relazioni fatte dalla nostra. Quest'anno non sono state copiate, ma neanche sostituite da altre. Non è stato fatto nulla. Ci sono solo tabelle ministeriali molto difficili da leggere. Nessun programma, nessun investimento, nessuna azione concreta. Solo maggiori tasse. Dà quindi lettura dei "programmi e progetti" di cui alla sezione 3 del Bilancio, contestandone la pochezza e la banalità. Si sofferma infine sul progetto inerente la viabilità e trasporti che attiene a sostenere ogni iniziativa volta al miglioramento della viabilità con la Liguria contestandone l'opportunità in relazione alla grave situazione generale esistente che esigerebbe ben altre progettualità.

Sindaco: Noi non investiamo soldi pubblici nelle cose degli altri come avete fatto voi. (vedi casa ANAS)

Anfosso Valeria: Teatri e Musei: 6.000 Euro di personale, a chi si riferisce?
Impianto eolico: noi avevamo cambiato la convenzione degli impianti eolici che prima rendevano zero per renderla più remunerativa per il Comune. Questa Amministrazione incassa, invece, sempre meno da quel cespite.

Sindaco: avete sopravvalutato la resa come evidenziato dalla relazione del Tecnico. Non c'è produzione proporzionata alle aspettative.

Anfosso Valeria: investimento da Regione: per il 2014 previsto in 1.174.000 Euro, vuole sapere da dove deriva.

Capacità di accendere mutui: per il prossimo Bilancio è pari a zero.

Sindaco: siete voi che avete fatto mutui che prevedono un rimborso annuo di € 300.000 portando quasi a saturazione la capacità dell'Ente.

Anfosso Valeria: qui si aumentano solo le tasse (segue elenco).

Multe infrazioni stradali: chiede se le previsioni corrispondano ad incassi o meno.

Problema dell'anticipazione di Tesoreria per 2 milioni di Euro del Comune di Garesio. Situazione grave; anticamera di dissesto. Situazione complicata per chi verrà dopo di voi.

Questa Amministrazione ha perso dei treni, ridotto servizi, senza progetti, perso anche il treno dell'Unione dei Comuni.

Bologna Bruno: manca progettualità con gli altri Comuni della vallata. Contesta assunzione di personale ex Comunità Montana che ora fa carico al solo Comune di Garessio, quando si poteva fare un discorso di Valle e ripartire la spesa con altri Comuni limitrofi. Contesta anche il mantenimento della figura del Direttore Generale, visto che ci sono già i Responsabili di Area. Quindi per quadrare il conti, sostiene, è giocoforza aumentare le tasse. Contesta IMU seconde case, che a Garessio non sono le seconde case della Liguria. Ci vuole più lotta all'evasione fiscale. Sull'eolico è necessario invece andare a verificare i dati della produzione.

Sindaco: Invita a rivolgersi agli uffici per ottenere i dati richiesti. Fa inoltre notare al Consigliere Bologna che in passato si era speso affinché il Comune di Garessio fosse solidale con i dipendenti dell'estinguenda Comunità Montana. Ora che tale solidarietà è stata concretizzata si dichiara sfavorevole a quanto è stato fatto.

Sappa Luigi: chiede chiarimenti sui proventi dei boschi e sui proventi delle multe.

Sciandra Fausto: sintetizza affermando che questo Bilancio si può definire con una sola parola: sincero, in linea con quello che è e deve essere amministrare.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : CHINEA Renato

Il Segretario Comunale
F.to : SALVATICO Dr. Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 1014 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Garessio per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 31-ott-2013 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Garessio , li 31-ott-2013

Il Segretario Comunale
F.to : SALVATICO Dr. Fabrizio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Garessio , li _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA24 OTT 2013

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : SALVATICO Dr. Fabrizio